

Osservatorio sull'esecuzione forzata civile n. 2/2024

Private law enforcement observatory n. 2/2024

Andrea Greco

Abstract [ITA]: questo numero contiene un massimario delle più importanti sentenze della Cassazione depositate nel secondo trimestre 2024 in materia di esecuzione forzata civile.

Parole chiave: esecuzione forzata civile

Abstract [ENG]: this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court about private law enforcement in the second quarter of 2024.

Key words: private law enforcement

SOMMARIO: 1. Premesse. - 2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al secondo trimestre 2024.

1. Premesse.

L'esecuzione forzata per espropriazione «deve svolgersi secondo criteri di efficienza, efficacia e rapidità al fine di liquidare i cespiti del patrimonio del debitore conseguendo il massimo ricavato da destinare ai creditori e, in via residuale, al debitore esecutato nel più breve tempo possibile», come ha rimarcato, alla fine del 2021, il Consiglio Superiore della Magistratura nel delineare le linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari.

Ebbene, il settore dell'esecuzione forzata civile, che ancora qualche decennio fa era considerato una prima palestra sulla quale potevano esercitarsi gli avvocati più giovani e quelli meno capaci, è oggi divenuto uno snodo cruciale per l'economia del Paese.

Non a caso, lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura ha osservato nelle menzionate linee guida che «la vendita forzata in caso di inadempimento si connota dunque come ingranaggio essenziale del meccanismo economico, perché le previsioni di concreta soddisfazione del creditore incidono in maniera determinante sull'erogazione dei finanziamenti e sui loro costi: l'inefficienza delle procedure si traduce infatti in un accesso al credito più problematico e più oneroso, con grave nocimento del sistema economico del territorio»; a ciò soggiungendo che «un processo esecutivo efficiente è un indicatore basilare di affidabilità del sistema economico nazionale e può incoraggiare investimenti esteri, altrimenti dissuasi dalle complicazioni sistemiche di recupero degli insoluti».

Un osservatorio trimestrale sulle principali sentenze rese dalla Suprema Corte di cassazione nell'ambito dell'esecuzione forzata civile si prospetta, dunque, non solo utile per i professionisti del settore e per coloro che intendono approcciarlo, ma anche di stretta attualità, perché indispensabile a “tastare il polso” dell'economia del nostro Paese.

Il responsabile dell'Osservatorio

Andrea Greco

2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al secondo trimestre 2024.

1) Cass. Civ., Sez. III, Ord. 3 aprile 2024 (ud. 31 gennaio 2024), n. 8793 – Pres. De Stefano – Rel. Guizzi.

Pignoramento presso terzi. Pagamento con assegno circolare

Il decorso del termine triennale di prescrizione per l'incasso di un assegno circolare emesso da una banca al fine di ottemperare a quanto previsto dall'ordinanza di assegnazione in un pignoramento presso terzi comporta il venir meno di ogni possibile azione nei riguardi dell'emittente. Il creditore

precedente beneficiario dell'assegno non può dunque ottenere in un autonomo giudizio di cognizione la condanna dell'istituto di credito ad una nuova emissione dell'assegno o al pagamento della relativa provvista essendosi estinta ogni obbligazione cartolare ed essendo carente di interesse ad agire sulla base del rapporto causale sottostante l'emissione dell'assegno.

2) Cass. Civ., Sez. III, Ord. 8 aprile 2024 (ud. 29 novembre 2023), n. 9333 – Pres. Rubino – Rel. Guizzi.

Liquidazione delle spese. Molteplicità di cause riunite.

In presenza di riunione di più giudizi la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuno di essi in relazione all'attività prestata mentre per la fase successiva alla riunione può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare le maggiorazioni eventualmente dovute in presenza dei presupposti previsti.

3) Cass. Civ., Sez. III, Ord. 8 aprile 2024 (ud. 29 novembre 2023), n. 9369 – Pres. Rubino – Rel. Guizzi.

Art. 2859 c.c.. Eccezioni opponibili dal terzo acquirente.

Il terzo acquirente di beni ipotecati con atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore se non ha partecipato al relativo giudizio può opporre al creditore precedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2859 c.c. tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore. La sua opposizione potrà dunque fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti.

4) Cass. Civ., Sez. II, Sent. 9 aprile 2024 (ud. 20 marzo 2024), n. 9451 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo.

Opposizioni esecutive successive. Mancato esperimento della fase sommaria dinnanzi al giudice dell'esecuzione. Effetti.

La fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive è necessaria ed inderogabile in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e soprattutto in funzione di esigenze pubblicistiche di economia processuale, efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario. Ne consegue che la sua omissione come il suo irregolare svolgimento laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del successivo giudizio di opposizione a cognizione piena.

5) Cass. Civ., Sez. II, Sent. 9 aprile 2024, (ud. 20 marzo 2024) n. 9451 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo.

Opposizioni esecutive successive. Natura perentoria del termine per la notifica del ricorso o l'introduzione della fase di merito.

I termini concessi dal giudice designato per la trattazione dell'opposizione hanno carattere perentorio ai sensi degli articoli 618, comma 1, c.p.c. (notificazione del ricorso diretto al giudice dell'esecuzione ai fini dello svolgimento della fase sommaria davanti al medesimo) e 618, comma 2, c.p.c. (introduzione del giudizio di merito a cognizione piena). Ne consegue che in caso di mancato rispetto di detti termini l'opposizione deve ritenersi improcedibile.

6) Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 10 aprile 2024 (ud. 21 febbraio 2024), n. 9670 – Pres. De

Stefano – Rel. Condello.

Ordine di liberazione. Forma dell'opposizione.

La novella apportata dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, ha ridisegnato l'ordine di liberazione dell'immobile oggetto del pignoramento qualificandolo come atto diverso da un titolo esecutivo e suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso. La scelta di escludere espressamente l'azionabilità delle ordinarie forme delle esecuzioni per rilascio di immobile è sostanzialmente stata confermata dalle evoluzioni normative successive che hanno anzi ribadito la regola dell'esenzione dalle forme esecutive in forma specifica quanto meno per l'attuazione dell'ordine in favore dell'aggiudicatario che non ne abbia esentato il custode. Conseguentemente il provvedimento giurisdizionale così adottato non diventa anche autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio ma resta esclusivamente atto del processo di espropriazione immobiliare idoneo a dispiegare i suoi effetti nei confronti di coloro che in esso sono coinvolti e quindi, anche del terzo destinatario dell'ordine di liberazione: e gli uni e l'altro troveranno tutela delle loro ragioni davanti al giudice dell'esecuzione ma ormai esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi avverso quel provvedimento.

7) Cass. Civ., Sez. III, Ord. 11 aprile 2024, (ud. 27 marzo 2024), n. 9789 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo.

Divieto di agire su beni diversi da quelli ipotecati ai sensi dell'art 2911 c.c. Non applicabilità alle azioni nei confronti dei coobbligati.

Non rientra nel divieto previsto dal primo comma dell'art. 2911 c.c. l'ipotesi in cui il creditore agisca nei confronti di un terzo soggetto garante del debitore principale i beni del quale siano gravati da ipoteca. Al creditore non sono, dunque, posti espressi limiti alla possibilità di scelta dei beni da aggredire in via esecutiva nei casi in cui egli abbia la possibilità di agire sul patrimonio di due diversi soggetti obbligati in solido pur se egli vanta l'ipoteca sui beni di uno solo di detti soggetti.

8) Cass. Civ., Sez. III, Ord. 18 aprile 2024, (ud. 19 gennaio 2024), n. 10540 – Pres. Scrima – Rel. Porreca.

Pignoramento presso terzi. Beni pignorabili. Conti correnti e pensioni.

Il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato nella forma del pignoramento presso terzi in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 2015, di modifica dell'art. 545 cod. proc. civ., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare in forza del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e pertanto non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ..

9) Cass. Civ., Sez. III, Ord. 23 aprile 2024, (ud. 18 marzo 2024), n. 10868 – Pres. Travaglino – Rel. Fanticini.

Impugnazione dei provvedimenti resi in sede di opposizione. Principio dell'apparenza.

Deve ritenersi pacifico il principio giurisprudenziale secondo il quale il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, dunque, sulla sola base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice indipendentemente dalla sua esattezza. Pertanto, con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva la stessa è impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione mentre è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta d'ufficio al giudice della impugnazione non solo ai fini del merito ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima.

10) Cass. Civ., Sez. III, Sent. 3 maggio 2024, (ud. 27 marzo 2024), n. 12004 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo.

Mutuo. Realità del contratto. Idoneità a fungere da titolo esecutivo nell'ipotesi in cui la somma concessa sia stata successivamente costituita in deposito infruttifero.

Nel caso in cui venga stipulato un accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario anche mediante semplice accredito senza consegna materiale del danaro ma al tempo stesso si convenga che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto) con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni deve riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo ma al tempo stesso deve escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale in capo al mutuatario di restituzione della somma stessa in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio. Deve pertanto escludersi che un siffatto contratto costituisca da solo titolo esecutivo essendo necessario un ulteriore atto necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata e ritrasferita alla mutuante in favore della parte mutuataria.

11) Cass. Civ., Sez. III, Sent. 3 maggio 2024, (ud. 27 marzo 2024), n. 12004 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo.

Mutuo. Validità dell'indicizzazione del tasso di interesse all'indice Euribor.

I contratti di mutuo contenenti clausole che al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse fanno riferimento all'Euribor stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice non possono in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese. Va pertanto esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE.

12) Cass. Sez. Un. Civ., Sent. 3 giugno 2024, (ud. 26 marzo 2024), n. 12449 – Pres. D'Ascola – Rel. Scoditti.

Titolo esecutivo giudiziale. Interessi legali.

Se il titolo esecutivo giudiziale nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione dispone il pagamento di "interessi legali" e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.) la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.

13) Cass. Civ., Sez. III, Sent. 15 maggio 2024, (ud. 20 marzo 2024), n. 13373 – Pres. De Stefano – Rel. Condello.

Precetto su assegno. Requisiti di validità.

L'omessa menzione della esistenza (o della inesistenza) di una girata per l'incasso (nel caso in scrutinio, l'omessa riproduzione del retro dell'assegno) nel precetto intimato in forza di assegno circolare non trasferibile impedisce al soggetto intimato di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, abbia (ancora) la legittimazione alla riscossione dello stesso

oppure abbia all'uopo incaricato, in sua vece, un banchiere giratario. Ne consegue che l'illustrata carenza ingenera una obiettiva incertezza sul soggetto abilitato a ricevere la prestazione portata dal titolo e pregiudicando il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio rende nullo l'atto di precetto privo del suddetto requisito di contenuto – forma.

14) Cass. Sez. Un. Civ., Sent. 3 giugno 2024, (ud. 27 febbraio 2024) n. 15130 – Pres. D'Ascola – Rel. Lamorgese.

Mutuo fondiario con ammortamento alla francese. Determinatezza dell'oggetto del contratto.

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.